

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra
Il Comune di Campobello di Mazara
Il Comune di Castelvetrano
Il Comune di Mazara del Vallo
Il Comune di Partanna

L'Automobile Club (AC) Trapani, nella persona del Presidente Giovanni Pellegrino rappresentante legale dell'AC citato con sede in via Virgilio 115, 91100 Trapani,

e di seguito le Parti:

il Comune di Campobello di Mazara nella persona del Sindaco Giuseppe Castiglione
Il Comune Castelvetrano nella persona del Sindaco Felice Errante Jr
il Comune di Mazara del Vallo nella persona del Sindaco On. Nicolò Cristaldi
il Comune di Partanna nella persona del Sindaco Nicola Catania.

Considerato che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visti i D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, e 1 aprile 1978, n. 244, emanati in attuazione della legge n. 70/75 che riconoscono l'AC Trapani come "ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" ed inserito nella stessa categoria di "enti preposti a servizi di pubblico interesse" in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l'Automobile Club d'Italia (ACI);

Considerato che l'Automobile Club Trapani fa capo alla Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti fra cui l'AC Trapani (art.36 dello Statuto di ACI Italia).

Considerato, altresì, che la l'AC Trapani ai sensi del succitato art. 36 svolge, nella propria circoscrizione ed in armonia con le direttive dell'Ente federante Automobile Club d'Italia, le attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI stesso (art.4 Statuto), presidiando sul territorio, a favore della collettività e delle Istituzioni, i molteplici versanti della mobilità;

Considerato che l'AC Trapani in particolare, cura:

- la gestione dei c.d. servizi associativi resi a favore della propria compagine sociale;
- le attività di assistenza automobilistica;
- le attività istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonché quelle di collaborazione con le Amministrazioni locali nello studio e nella predisposizione degli strumenti di pianificazione della mobilità nella gestione della sosta;
- le attività assicurative, con particolare riferimento al ramo RCA, quale agente generale della SARA - Compagnia Assicuratrice dell'ACI -;
- le attività di promozione dello sport automobilistico; le attività per lo sviluppo turistico.

Considerato che i Comuni firmatari del presente protocollo d'intesa hanno particolare interesse a dare attuazione agli obiettivi di:

- sviluppo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e di collaborazione con gli stessi;
- uso efficiente delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- miglioramento continuo della qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati di competenza.



Considerato che i predetti obiettivi sono in linea con le recenti direttive elaborate dall' **Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)** - giugno ed ottobre 2015- che definiscono sostanzialmente gli ambiti in cui la PA sarà chiamata ad operare a fronte di un contesto socio economico sempre più mutevole:

- ✓ garantire nel territorio di competenza una crescita inclusiva;
- ✓ adottare modelli organizzativi *agili* poiché progettati per migliorare il coordinamento fra i diversi attori pubblici, prevedendo processi decisionali informati e, dando voce alla voce di tutti i portatori di interesse.

Considerato che le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione sul tema della mobilità secondo le seguenti accezioni: eco- sostenibilità, sicurezza stradale e rispetto della legalità, del turismo al fine di valorizzare le reciproche conoscenze e competenze maturate nei temi indicati;

Ritenuto opportuno fissare i criteri e le modalità di tale collaborazione, volta anche alla realizzazione di un servizio informativo sulla mobilità locale, secondo le accezioni sopra riportate, volto a contrastare fenomeni di mancato rispetto delle regole civiche, a diffondere il sentimento della legalità e dell'etica pubblica ed, infine a promuovere il patrimonio storico/culturale del territorio interessato;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per realizzare una pagina del sito istituzionale dell'AC Trapani <http://www.trapani.aci.it/> dedicata alla mobilità locale nelle accezioni sopra riportate.

www.aci.trapani.it

ART. 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1, le Parti si impegnano ad effettuare le seguenti attività:

- a) collaborare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per l'alimentazione della pagina sopra indicata attraverso la fornitura di informazioni afferenti le seguenti macro categorie:
- **mobilità sostenibile;**
 - **iniziative europee sulla mobilità;**
 - **consigli per una guida sicura;**
 - **viaggiare in auto nel territorio trapanese;**
 - **eventi ed iniziative in provincia;**
- b) promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano ad una migliore alimentazione della pagina nell'ottica di dar corso alla collaborazioni istituzionale fra pubbliche amministrazioni appartenenti a diversi livelli di governo in attuazione dell'art. 97, 1° comma della Costituzione Italiana che richiama il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche della mobilità, sicurezza stradale e del turismo attraverso la promozione della pagina del sito e delle tematiche in esso trattate;
- d) cooperare per un'alimentazione costante e continua nel tempo nell'ottica di offrire alla collettività notizie aggiornate sulle tematiche sopra richiamate;



ART. 3

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, le Parti convengono di istituire presso le Strutture di competenza dei referenti addetti all'alimentazione della pagina del sito che si conviene sarà da effettuarsi con cadenza settimanale salvo notizie o informative che si ritiene utile pubblicare in tempi più ristretti;
2. La revisione della pagina e dei suoi contenuti, nonché delle macrocategorie e il contestuale avvio di sistemi di misurazione e valutazione dell'efficacia della stessa, sarà affidata ad un Comitato (costituito dai Segretari Generali dei Comuni e dal Presidente dell'AC Trapani il quale si riunirà periodicamente per monitorare l'andamento della pagina citata rispetto alle esigenze di mobilità espresse dal territorio nel quale operano le amministrazioni pubbliche firmatarie del presente protocollo;

ART. 4

1. Il Comitato di cui all'art. 3 opera anche quale Comitato operativo per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo.
2. Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente Protocollo.

ART. 5

1. Il presente Protocollo è valido per tre anni a partire da quello successivo alla data di stipula, e comunque non oltre il 2019. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

ART. 6

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria.
2. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.
3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

ART. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
2. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.



ART. 8

1. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia.

ART. 9

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'AC Trapani acitp@email.it

per il Comune di Mazara del Vallo sindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it

per il Comune di Campobello di Mazara giuseppecastiglione@comune.campobellodimazara.tp.it

per il Comune di Castelvetrano- sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

per il Comune di Partanna sindaco@partanna.gov.it

ART. 10

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il 26.09.2016

Il Presidente dell'AC Trapani

Comune di Campobello di Mazara

Comune di Mazara del Vallo

Comune di Castelvetrano

Comune di Partanna

